

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 37

“Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e dall’articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all’alinea dopo le parole “Possono essere ampliati” sono aggiunte le seguenti: “per una sola volta”;
- b) le parole alfanumeriche: “pari a 500 m3” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 1000 m3”;
- c) le parole: “con esclusione degli edifici non residenziali ubicati nelle zone territoriali omogenee D) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968” sono soppresse.

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della Lr. 14/2009

1. All’articolo 4, della l.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al termine del comma 1, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e successivamente modificato dall’articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e dall’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: “A seguito degli interventi previsti dal presente articolo, gli edifici non residenziali non possono essere destinati a uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968.”;
- b) al comma 3, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 28/2016, dopo le parole: “degli allineamenti dei manufatti preesistenti” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente alla sagoma preesistente.”

Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2009

1. All’articolo 5 della l.r. 14/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2012, n. 1, successivamente modificato dall’articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2014, n. 49 e, da ultimo, dall’articolo 3, lettera a) della l.r. 33/2015, le parole alfanumeriche: “1° agosto 2015.” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2016.”;

- b) dopo il comma 6 bis, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 21/2011, è aggiunto il seguente: "6 bis 1. Gli interventi relativi a edifici di cui al comma 6 bis possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia giurata da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l'ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l'intero edificio."

Art. 4

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2009

1. All'articolo 6 della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al termine della lettera b) del comma 1, come modificato dall'articolo 4, della l.r. 33/2015, è aggiunto il seguente periodo: "in tale ultimo caso la proposta di strumento urbanistico esecutivo può prevedere gli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge;"
 - b) la lettera g) del comma 1 è soppressa;
 - c) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis. L'individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi;"

Art. 5

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 14/2009, come in ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18, le parole alfanumeriche: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Art. 6

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33

1. All'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea del comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 38 e successivamente dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 16, le parole alfanumeriche: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016";
 - b) il comma 4 bis, aggiunto dall'articolo 1 della l.r. 16/2014 è sostituito dal seguente: "4 bis. Il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. In particolare, se il sottotetto è parte comune, l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi dell'articolo 1117-ter del codice civile, approvato con regio decreto 196 marzo 1942, n. 262; se il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1122, II° comma, del c.c."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 5 dicembre 2016

MICHELE EMILIANO